

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1063/84 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 1984

relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito durante la campagna di commercializzazione 1984/1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che nelle ultime campagne di commercializzazione il Regno Unito ha applicato il regime di premi alla macellazione di taluni bovini adulti da macello; che è opportuno autorizzare questo paese a continuare a concedere tale premio per la campagna di commercializzazione 1984/1985;

considerando che, per impedire che il premio variabile alla macellazione concesso soltanto al Regno Unito abbia l'effetto di una sovvenzione all'esportazione e perturbi le condizioni di mercato e di concorrenza di altri Stati membri, è necessario prevedere la riscossione di un importo equivalente a quello del detto premio, all'atto della spedizione verso gli altri Stati membri o dell'esportazione verso i paesi terzi degli animali o delle carni o preparazioni provenienti da animali che hanno beneficiato del premio in questione;

considerando che tale premio costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽³⁾; che è tuttavia opportuno che la partecipazione al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia al finanziamento di tale premio sia limitata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato a concedere, durante la campagna di commercializzazione 1984/1985, un premio ai produttori in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello di origine comunitaria diversi dalle vacche.

2. L'importo del premio, che è variabile nel tempo, non può in alcun caso superare 65 ECU per bovino adulto di un peso medio da stabilire.

Quando è concesso un premio, il suo importo viene calcolato in modo che la somma del prezzo di mercato constatato nel Regno Unito per il complesso dei bovini adulti diversi dalle vacche e dell'importo del premio effettivamente concesso, non superi, in media e per la durata della campagna 1984/1985, l'85 % del prezzo d'orientamento. In nessun caso tale importo può superare l'88 % di quest'ultimo prezzo.

Articolo 2

Il prezzo d'acquisto all'intervento delle carni provenienti da animali che hanno beneficiato di un premio è ridotto dell'importo del premio effettivamente concesso.

Articolo 3

In caso di pagamento del premio di cui all'articolo 1, un importo equivalente all'importo di detto premio è riscosso sugli animali vivi o sulle carni e preparazioni provenienti dagli animali che hanno beneficiato del premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

Articolo 4

In deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è limitato al 40 % dell'importo dei premi effettivamente concessi.

Articolo 5

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979.

2. Le modalità di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare :

- a) la definizione delle categorie e delle qualità degli animali per i quali può essere pagato un premio ;
- b) le condizioni per la concessione dei premi al momento della prima immissione sul mercato dei bovini adulti da macello diversi dalle vacche ;

- c) le misure necessarie per evitare, per quanto riguarda gli animali vivi e le carni, nonché le loro preparazioni, perturbazioni degli scambi derivanti dall'applicazione del regime di premi ;
- d) le modalità di calcolo e le condizioni di riscossione dell'importo di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Prima della fine della campagna di commercializzazione 1984/1985, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello diversi dalle vacche nel Regno Unito.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.